

Contratto per la fornitura di Guanti

So.Re.Sa. S.p.A.

~

Clini - Lab S.r.l.



Società Regionale per la Sanità S.p.A.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE

L'anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese di dicembre presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A.

In Napoli, Centro Direzionale, Isola G5

da una parte

Prof. Francesco Tancredi , nato il 03.10.1936 a Salerno , codice fiscale 04786681215 , in qualità di Direttore Generale della So.Re.Sa SpA, e dotato dei poteri di rappresentanza in virtù di atto del Consiglio di Amministrazione del 03.12.2007

e dall'altra

Sig. Luciano Buson, nato a Candiana (PD) il 17.09.1957, residente a Conselve (PD) alla via Frateselle n. 12, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della CLINI-LAB srl - in seguito denominata "impresa" - iscritta al Registro delle Imprese di Padova con partita IVA 01857820284 -

PREMESSO

- che So.Re.Sa SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 28/2005, della funzione di acquisto dei beni e attrezzature per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOODU ed IRCCS) ;
- che con Determina del Direttore Generale della Soresa spa numero 57 del 28.10.08 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l'affidamento della Fornitura alle di " Guanti per uso medicale";
- che la Ditta , risultata aggiudicataria dei lotti numero 1, 6 e 7 per l'importo di eurooltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dal comma 2, articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;
- che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura di "Guanti per uso medicale", relativamente ai lotti 1, 6 e 7

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivo di elenco prodotti descrittivo, che si allega a questo atto sotto la lettera " A ";
2. l'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera " B "

Articolo 3)

Durata ed ammontare dell'appalto

La durata della fornitura è di 36 mesi . L'importo contrattuale come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad € 832.502,07 oltre Iva, così distinto:

L o t t o	Descrizione	Ditta Aggiudicata ria	% forni tura aggi udic ata	Prezzo offerto	Quantità totali triennali	Importo aggiudica o
1	guanti chirurgici sterili in lattice con polvere lubrificante a spessore standard differenziato dita - palmo - polso mis 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9. C 3355-60-65-70-80-85-90/10	Clinilab	100 %	€ 0,1438 0	4.268.7 90	€ 613.852,00 2
6	guanti chirurgici sterili in lattice depolverati a spessore ridotto differenziato dita - palmo - polso - massima sensibilità, opaco tali da eliminare possibili riflessi alla luce mis 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 P 3355-60-65-70-75-80-85-90/34	Clinilab	100 %	0,4470 0	411.150	€ 183.784,05 0
7	guanti chirurgici sterili in lattice depolverati, ad elevato spessore differenziato dita - palmo - polso, opachi tali da eliminare possibili riflessi alla luce mis 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 P 3355-60-65-70-75-80-85-90/35	Clinilab	100 %	0,4470 0	78.000	€ 34.866,000

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

In sede di esecuzione contrattuale So.Re.Sa. si riserva il diritto di ordinare i quantitativi che nel periodo contrattuale si riveleranno essere effettivamente necessari per far fronte alle esigenze sanitarie e l'impresa non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso incrementi o decrementi quantitativi rispetto alle quantità stimate in capitolato speciale.

Alle Ditte aggiudicatarie potrà essere richiesto, alle stesse condizioni di aggiudicazione, di incrementare/ridurre la fornitura fino al limite del 20%, rispetto ai quantitativi sopra indicati

Articolo 4)

Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 5)

Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore Generale di So.Re.Sa. Spa e del legale rappresentante dell'Impresa.

Articolo 6)

Ordini

Gli ordini di fornitura saranno emessi direttamente da Soresa spa sulla base degli ordini pervenuti dalle Aziende Sanitarie. Il Controllo di corrispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti forniti sarà effettuata, sulla base del capitolato Speciale d'appalto e dei documenti di trasporto, dalle Aziende Sanitarie che provvederanno a trasmettere a Soresa, per ogni singolo ordine specifica attestazione di regolarità ed eventuali osservazioni o contestazioni da notificare alle ditte fornitrici.

Articolo 7)

Pagamenti

Il pagamento avverrà tassativamente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della SO.RE.SA. Spa

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati da SO.RE.SA. Spa sul c/c bancario
IBAN IT 95 W 06225 62540 07400 640603T

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Articolo 8)

Penali

L'Impresa è soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di recedere dal contratto provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura/servizio fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell'Azienda.

E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 9)

Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione contrattuale al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione contrattuale.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.



Articolo 10)

Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il Direttore Generale di Soresa Spa , su proposta del Responsabile dell'esecuzione del contratto, ne dispone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, con le modalità esposte ai commi precedenti, nei seguenti casi:

-subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;

perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;

-in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Articolo 11)

Recesso del contratto

So.Re.Sa. ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto senza che l'impresa possa avanzare eccezioni od opposizioni.

In tal caso all'impresa competerà, esclusivamente, il pagamento delle prestazioni eseguite con buon esito ed il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Articolo 12)

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di Euro 158.307,51 (centocinquantaquattromilatrecentosessantasette/51) a mezzo di polizza fidejussoria

So.Re.Sa.:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;

b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa. La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.SAa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

Articolo 13)

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 14)

Responsabili del contratto

So.Re.Sa. SpA nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto l'Avv. Gianmarco Massa , con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

FAX: 049 9500707

MAIL: CLINILAB@CLINILAB.IT

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 15)

Deroga all'eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Articolo 16)

Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.
Foro esclusivo è quello di Napoli.

Articolo 17)

Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto sono a carico della Ditta

Articolo 18)

Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO NAPOLI 3

Registrato al n. 77
In data 07 GEN. 2009

Firma per accettazione
CLINI - LAB srl
CLINI - LAB srl
Il Legale Rappresentante

Totale versato 171,72

So.Re.Sa. SpA
Il Direttore Generale

Dr. Sergio Trombetti

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

CLINI - LAB srl Per espressa approvazione

CLINI - LAB srl
Il Legale Rappresentante



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GUANTI PER USO MEDICALE

B-CAPITOLATO SPECIALE

CIG 0137376641

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di Guanti per uso medicale occorrenti alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito "Aziende", per un **importo massimo annuo pari a € 3.839.106,00 (triennale €11.517.318,00) oltre Iva.**

Le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti sono elencati nell'"allegato B/1" che forma parte integrante del presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è di 36 mesi.

ART. 3 - QUANTITA'

I quantitativi, indicati in via del tutto presuntiva, riguardano il fabbisogno annuale stimato a regime, e potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in diminuzione o in aumento, in considerazione – anche – delle attuali vigenze contrattuali delle singole Aziende per l'approvvigionamento di guanti per uso medicale.

ART. 4 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E PREZZI BASE D'ASTA

La fornitura sarà suddivisa in lotti come specificato nell'elenco "ALLEGATO B1". I prezzi base d'asta riportati sono stati determinati mediante l'analisi dei dati interni della Regione Campania e di contratti vigenti nel territorio italiano, valutando i prezzi medi ponderati attualmente praticati, nonché tenendo conto dei prezzi indicati nel DM 11 ottobre 2007.

ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I prodotti offerti devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative alla autorizzazione alla produzione, alla importazione, alla commercializzazione. Devono risultare conformi ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 – "Attuazione della Direttiva CEE concernente i dispositivi medici" e successive modificazioni e, quindi, in possesso di marcatura di conformità CE.

I **guanti chirurgici in lattice** (lotti dall'1 al 7) devono possedere le seguenti caratteristiche generali: in lattice; sterili; alto grado di resistenza tensile; lo spessore al polpastrello deve

garantire una adeguata sensibilità tattile; forma anatomica (devono possedere curvatura naturale e rispettare la sovrapposizione del pollice evitando la tensione del palmo), manichetta terminale robusta, elastica, di lunghezza adeguata che garantisca una perfetta aderenza sul camice e con sistema che impedisca l'arrotolamento, facilmente calzabili.

I guanti in lattice senza polvere e privi di residui di prodotti chimici (non clorinati), devono avere un rivestimento interno sintetico. I guanti, laddove è richiesto, devono essere impolverati con polvere vegetale atossica, amido di mais ad alta capacità di assorbimento.

Conformità alle norme armonizzate EN455-1/2/3 (requisiti e controlli di guanti medicali monouso), EN552 (sterilizzazione a radiazioni ionizzanti), EN556 (sterilizzazione terminale).

Test di penetrazione virale con uso del batteriofago Ph-174.

Ogni paio deve essere confezionato in busta singola ed ogni guanto incartato singolarmente; i singoli guanti devono recare, in maniera indelebile, il numero indicante la misura convenzionale, secondo le normative internazionali e tale misura deve essere impressa in modo da non lasciare residui; la busta interna deve contenere l'indicazione destro-sinistro. L'involucro esterno deve essere di sicurezza anticontaminante, sigillato in modo tale da garantire nel tempo la sterilità e le caratteristiche del materiale e deve essere facilmente apribile senza l'aiuto di alcun mezzo.

Su ogni confezione primaria, singola sterile dovrà essere indicato in lingua italiana:

- descrizione del prodotto
- misura
- metodo di sterilizzazione
- data di scadenza
- nome ed indirizzo produttore
- marcatura CE.

Devono essere fornite eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione del monouso e quant'altro previsto dal D.Lvo 46/97 e s.m.i.

Sulla confezione secondaria (max 50 paia) minima d'imballo dovrà essere indicato in lingua italiana:

- descrizione prodotto e numero dei pezzi contenuti
- lotto, data di preparazione e scadenza
- metodo di sterilizzazione
- nome ed indirizzo produttore
- marcatura CE.

I guanti chirurgici sintetici (lotto 8) devono possedere le seguenti caratteristiche: latex free, sterili; alto grado di resistenza tensile; lo spessore al polpastrello deve garantire una adeguata sensibilità tattile; forma anatomica (devono possedere curvatura naturale e rispettare la sovrapposizione del pollice evitando la tensione del palmo), manichetta terminale robusta, elastica, di lunghezza adeguata che garantisca una perfetta aderenza sul camice e con sistema che impedisca l'arrotolamento, facilmente calzabili.



I guanti senza polvere e privi di residui di prodotti chimici (non clorinati), devono avere un rivestimento interno lubrificante.

Conformità alle norme armonizzate EN455-1/2/3 (requisiti e controlli di guanti medicali monouso), EN552 (sterilizzazione a radiazioni ionizzanti), EN556 (sterilizzazione terminale).

Test di penetrazione virale con uso del batteriofago Ph-174. Ogni paio deve essere confezionato in busta singola ed ogni guanto incartato singolarmente; i singoli guanti devono recare, in maniera indelebile, il numero indicante la misura convenzionale, secondo le normative internazionali e tale misura deve essere impressa in modo da non lasciare residui; la busta interna deve contenere l'indicazione destro-sinistro. L'involucro esterno deve essere di sicurezza anticontaminante, sigillato in modo tale da garantire nel tempo la sterilità e le caratteristiche del materiale e deve essere facilmente apribile senza l'aiuto di alcun mezzo.

Su ogni confezione primaria, singola sterile dovrà essere indicato in lingua italiana:

- descrizione del prodotto
- misura
- metodo di sterilizzazione
- data di scadenza
- nome ed indirizzo produttore
- marcatura CE.

Devono essere fornite eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione del monouso e quant'altro previsto dal D.Lvo 46/97 e s.m.i.

Sulla confezione secondaria (max 50 paia) minima d'imballo dovrà essere indicato in lingua italiana:

- descrizione prodotto e numero dei pezzi contenuti
- lotto, data di preparazione e scadenza
- metodo di sterilizzazione
- nome ed indirizzo produttore
- marcatura CE.

Il doppio paio di guanti chirurgici in lattice o materiale sintetico in confezione sterile (singola o doppia), di colore diverso (lotto 9), devono avere i requisiti già descritti nelle rispettive tipologie su indicate.

I guanti in filo (lotto 10) devono essere di filo bianco di puro cotone mercerizzato 100%, tessuti a maglia senza cuciture, conformi alla legge 833/73 e al D. Lgs. 194/99, forma anatomica, polsino elastico, l'elasticità deve essere data dalla tessitura del cotone con un materiale elastico sintetico anallergico latex free. Lavabili e sterilizzabili in autoclave. Confezioni da max 50 paia in confezione singola – le confezioni, primaria e secondaria, devono riportare la misura e la quantità contenuta e tutto quanto altro indicato nel D.Lgs. 46/97, riguardante l'etichettatura.

I guanti non chirurgici in lattice (lotti 11 e 12) devono possedere le seguenti caratteristiche: in lattice di gomma, resistente alla tensione, di buona aderenza, atossico e privo di saldature – ambidestro – che si adatti perfettamente tanto ad una mano che all'altra – manichetta terminale robusta ed elastica al fine di evitare la rottura, facilmente calzabile, lo spessore al polpastrello deve garantire una adeguata sensibilità tattile – intalatura (laddove richiesto) con polvere atossica, conformità alle norme EN 455 –1/2/3 redatto da un organismo internazionale notificato.

Confezioni da max 100 pz. – la confezione deve riportare la misura e la quantità contenuta e tutto quanto altro indicato nel D.Lgs. 46/97 riguardante l'etichettatura.

I guanti non chirurgici in vinile (lotto 13) devono possedere le seguenti caratteristiche: in vinile, sintetico senza polvere e privo di residui di prodotti chimici, resistente alla tensione, di buona aderenza, atossico e privo di saldature – ambidestro – che si adatti perfettamente tanto ad una mano che all'altra – manichetta terminale robusta ed elastica al fine di evitare la rottura, facilmente calzabile, lo spessore al polpastrello deve garantire una adeguata sensibilità tattile, conformità alle norme EN 455 –1/2/3 redatto da un organismo internazionale notificato. – confezioni da max 100 pz. – la confezione deve riportare la misura e la quantità contenuta e tutto quanto altro indicato nel D.Lgs. 46/97, riguardante l'etichettatura.

I guanti non chirurgici in polietilene (lotto 14) devono possedere le seguenti caratteristiche: materia prima in film di polietilene con superficie liscia ed esente da bolle, in colore trasparente, non sterili, monouso per esplorazione, ambidestri, conformità alle norme EN 455 –1/2/3 redatto da un organismo internazionale notificato-confezioni da max 100 pz. – la confezione deve riportare la misura e la quantità contenuta e tutto quanto altro indicato nel D.Lgs. 46/97, riguardante l'etichettatura.

I guanti non chirurgici in nitrile (lotto 15) devono possedere le seguenti caratteristiche: in nitrile, sintetici senza polvere e privi di residui di prodotti chimici, resistenti alla tensione, di buona aderenza, atossici e privi di saldature – ambidestri – che si adatti perfettamente tanto ad una mano che all'altra – manichetta terminale robusta ed elastica al fine di evitare la rottura, facilmente calzabile, lo spessore al polpastrello deve garantire una adeguata sensibilità tattile, conformità alle norme EN 455 –1/2/3 redatto da un organismo internazionale notificato – confezioni da max 100 pz. – la confezione deve riportare la misura e la quantità contenuta e tutto quanto altro indicato nel D.Lgs. 46/97, riguardante l'etichettatura.

I guanti per somministrazione di preparazioni chemioterapiche (lotto 16) devono avere le seguenti caratteristiche: in materiale sintetico senza polvere e privo di residui di prodotti chimici, testato per somministrazione preparazioni chemioterapiche, resistente alla tensione, di buona aderenza, atossico e privo di saldature – ambidestro – che si adatti perfettamente tanto ad una mano che all'altra – manichetta terminale robusta ed elastica al fine di evitare la rottura,

facilmente calzabile, lo spessore al polpastrello deve garantire una adeguata sensibilità tattile, conformità alle norme EN 455 -1/2/3 redatto da un organismo internazionale notificato – confezioni da max 100 pz. – la confezione deve riportare la misura e la quantità contenuta e tutto quanto altro indicato nel D.Lgs. 46/97, riguardante l'etichettatura.

ART. 6 – REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata.

A tale proposito è necessario indicare nella Scheda Fornitore (all.B2) :

- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);
- per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 219/06;
- le modalità ed i tempi per la comunicazione alle Aziende di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti, considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione;
- la disponibilità e le modalità del servizio di assistenza post vendita.

In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a So.Re.Sa che procederà così come disciplinato dall'Art.51 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art.30, comma 6, L.R. Campania 3/2007.

ART. 7 - PREZZI

I prezzi, riferiti ai singoli prodotti, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

ART. 8 – CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso i sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini (come da prospetto indicativo riportato in allegato B/3).

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto.

I prodotti sterili, all'atto della consegna, devono avere la data di **scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità**.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, So.Re.Sa. potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Firma per accettazione

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

ALLEGATO B/3: prospetto indicativo punti di consegna

AZIENDA	PUNTI DI CONSEGNA
ASL AV1	1) PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARIANO IRPINO, VIA MADDALENA ARIANO IRPINO (AV) 2) PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, VIA QUADRIVIO – S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV) 3) PRESIDIO OSPEDALIERO DI BISACCIA, VIA PIANO REGOLATORE, BISACCIA (AV)
ASL AV2	1) P.O. DI SOLOFRA, VIA MELITO SOLOFRA (AV) 2) SERV. FARM. D.S. DI ATRIPALDA, VIA MANFREDI – ATRIPALDA (AV) 3) SERV. FARM. D.S. DI AVELLINO, VIA DEGLI IMBIMBO – AVELLINO 4) SERV. FARM. D.S. DI CERVINARA, VIA COSMA – CERVINARA (AV)
ASL BN1	1) AREA FARMACEUTICA, VIA DEI MULINI, 61 – 82100 BENEVENTO 2) - DEPOSITO c/o MAGAZZINO SVIMA, c.da PIANO MORRA - 82100 BENEVENTO 3) MAGAZZINO MANNA – VIA DEL BUFALO, 82100 BENEVENTO 4) P.O. CERRETO SANNITA - c.da CESINE DI SOPRA, CERRETO SANNITA (BN) 5) P.O. S. AGATA DEI GOTI, VIA CAUDINA - S. AGATA DEI GOTI
ASL CE1	1) SERV. FARM. TERRITORIALE CASERTA - VIA SAN JOSÈ MARIA ESCRIVÀ 52 - CASERTA 2) FARMACIA D.S. 30 PIEDIMONTE MATESE - VIA MATESE - PIEDIMONTE MATESE 3) FARMACIA D.S. 31 ALIFE - VIA CADUTI SUL LAVORO-V.LE FERROVIA- ALIFE 4) FARMACIA D.S. 26 ARIENZO - VIA CAMELLARA - ARIENZO 5) FARMACIA D.S. 27 MADDALONI - VIA CAUDINA, P.CO GIULIANA - MADDALONI 6) FARMACIA D.S. 28 TEANO - VIALE S.ANTONIO 41 TEANO 7) FARMACIA D.S. 28 TEANO VAIRANO SCALO – VIA ROMA 10 – VAIRANO SCALO 8) FARMACIA D.S. 29 MIGNANO ML C/O MUNICIPIO P.ZZA DON PEZZOLI 81049 MIGNANO 9) FARMACIA D.S. 32 CAIAZZO VIA CADUTI SUL LAVORO 81013 – CAIAZZO 10) FARMACIA D.S. 33 MARCIANISE VIA SANTELLA - MARCIANISE 11) SERV. FARM. P.O. TEANO - VIALE S. ANTONIO 41 – TEANO 12) SERV. FARM. P.O. MARCIANISE – VIA SANTELLA MARCIANISE (CE) 13) SERV. FARM. P.O. S.FELICÈ A C. VIA CAUDINA 16 – 81024 MADDALONI (CE) 14) SERV. FARM. P.O. MADDALONI VIA CAUDINA 16 – 81024 MADDALONI (CE) 15) SERV. FARM. P.O. PIEDIMONTE MATESE VIA CAUDINA 16 – 81024 MADDALONI (CE)
ASL CE2	1) P. O. MOSCATI, VIA S. GRAMSCI – AVERSA (CE) 2) P. O. PALASCIANO, VIA PALASCIANO– CAPUA (CE) 3) P. O. SAN GIUSEPPE E MELORIO, VIA MELARIO - S.M. CAPUA VETERE (CE) 4) P. O. SAN ROCCO, VIA S. ROCCO – SESSA AURUNCA (CE) 5) SERV. FARM. TERR., VIA S. LUCIA, AVERSA (CE)
ASL NA1	1) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 44 (c/o P.S.I. LORETO CRISPI) VIA MICHELANGELO

	SCHIPA, 135 - 80122 NAPOLI 2) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 45 VIA DEGNI, 25 - 80125 NAPOLI 3) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 46 VIA CANONICO SCHERILLO, 12 - 80126 NAPOLI 4) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 47 VIA S. GENNARO AD ANTIGNANO, 42 - 80131 NAPOLI 5) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 48 (c/o P.O. "FRULLONE") VIA COMUNALE DEL PRINCIPE, 13/A - 80145 NAPOLI 6) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 49 (c/o P.O. "LEONARDO BIANCHI") VIA CALATA CAPODICHINO, 232 - 80141 NAPOLI 7) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 50 VIA LANGELLA, 10 - 80145 (MIANO) NAPOLI 8) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 51 VIA PIETRO COLLETTA, 35 - 80139 NAPOLI 9) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 52 (c/o P.S.I. "NAPOLI EST") VIA G. CHIAROMONTE (EX VIA CICCARELLI), 1 - 80147 (BARRA) NAPOLI 10) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 53 PIAZZA NAZIONALE, 95 - 80143 NAPOLI 11) P.O. ANNUNZIATA VIA EGIZIACA A FORCELLA - N. 18 NAPOLI 12) P.O. ASCALESI VIA EGIZIACA A FORCELLA - N. 31 NAPOLI 13) P.O. CTO FARM.PO VIALE COLLE AMINEI -21 - NAPOLI 14) P.O. PSI CORSO VITTORIO EMANUELE VIA SCUDILLO A PIETRAVALLE, 24- NAPOLI 15) P.O. PSI ELENA AOSTA 3° PIANO- VIA CAGNAZZI, 29- 80131 NAPOLI 16) P.O. GIOVANNI BOSCO VIA F.M. BRIGANTI NR 255- NAPOLI 17) P.O. INCURABILI VIA MARIA LONGO 50 - C.A.P. 80138 - NAPOLI 18) P.O. PSI LORETO CRISPI VIA M.SCHIPA 135-NAPOLI 19) P.O. LORETO MARE S.MARIA DI LORETO NUOVO (EX LORETO MARE) -VIA MARINA NAPOLI 20) P.O. SAN GENNARO VIA S.GENNARO DEI POVERI 25 NAPOLI 21) P.O. SAN PAOLO VIA TERRACINA NAPOLI 22) P.O. VECCHIO PELLEGRINI VIA PIGNASECCA 14 NAPOLI 23) P.O. PSI NAPOLI EST VIA GERARDO CHIAROMONTE N. 1 (EX VIA CICCARELLI) NAPOLI
ASL NA2	1) DISTRETTO 54 - VIA VECCHIE DELLE VIGNE 24 - POZZUOLI 2) DISTRETTO 55 - VIA CAPPELLA 403 - MONTE DI PROCIDA 3) DISTRETTO 57 - VIA ALFREDO DE LUCA 20 - ISCHIA 4) DISTRETTO 58 - C.SO CAMPANO 316- GIUGLIANO IN CAMPANIA 5) DISTRETTO 58 - VIA STAFFETTA - LAGOPATRIA 6) DISTRETTO 59 - CORSO ITALIA - QUARTO 7) DISTRETTO 60 - VIA GIOVANNI FALCONE 4 - MARANO DI NAPOLI 8) DISTRETTO 61 - VIA CAMPANA - QUALIANO 9) DISTRETTO 62 - VIA ALDO MORO 8 - MUGNANO
ASL NA3	1) AREA DIPARTIMENTALE FARMACEUTICA TERRITORIALE - VIA FILIPPO TURATI 14

	FRATTAMINORE (NA) 2) FARMACIA P.O. SAN GIOVANNI DI DIO – FRATTAMAGGIORE (NA) 3) FARMACIA DISTRETTO 63 SANT'ANTIMO (NA) 4) FARMACIA DISTRETTO 64 FRATTAMAGGIORE (NA) 5) FARMACIA DISTRETTO 65 ARZANO (NA) 6) FARMACIA DISTRETTO 66 CASORIA (NA) 7) FARMACIA DISTRETTO 67 AFRAGOLA (NA) 8) FARMACIA DISTRETTO 68 CAIVANO (NA)
ASL NA4	1) UOFI 01 VIA SAN FRANCESCO PALAZZO EX. ENPAS 80035 NOLA (NA) 2) UOFI 02 VIA ARCO 14 SANT'ANASTASIA (NA) 80048 3) UOFI 03 P.ZZA SAN GIOVANNI 80030 BRUSCIANO (NA) 4) UOFI 04 VIA G. DI PRISCO 212 80044 OTTAVIANO (NA) 5) P.O. S.TA MARIA LA PIETÀ, VIA SEMINARIO – NOLA (NA) 6) P.O. CAVALIERE APICELLA, POLLENA TROCCHIA (NA)
ASL NA5	1) DISTRETTO 80: VIA S. ALLENDE EX INAM - CASTELLAMMARE DI STABIA 2) DISTRETTO 81: VIA LIBERTÀ 316 - PORTICI 3) DISTRETTO 82: VIA MARITTIMA - ERCOLANO 4) DISTRETTO 83: VIA CAPPIELLO 209 - S. GIORGIO A CREMANO 5) DISTRETTO 84: VIA FUSCO - TORRE ANNUNZIATA 6) DISTRETTO 85: VIA MARCONI - TORRE DEL GRECO 7) DISTRETTO 86: VIA NOLANA C/O VILLA LUCIA - POMPEI 8) DISTRETTO 87/88: VIA A. BALSAMO - SANT'AGNELLO 9) DISTRETTO 89: VIA REGINALDO - CAPRI 10) DISTRETTO 90: VIA NUOVA S. LEONE C/O POLIAMBULATORIO – GRAGNANO 11) P.O. SORRENTO, C.SO ITALIA, SORRENTO (NA) 12) P.O. VICO EQUENSE VIA CACCIOPPOLI VICO EQUENSE 13) P.O. GRAGNANO VIA NUOVA S.LEONE - GRAGNANO (NA) 14) P.O. CASTELLAMMARE DI STABIA - VIA EUROPA CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 15) P.O. BOSCONTRECASE, VIA LENZE BOSCONTRECASE (NA) 16) P.O. MARESCA, VIA MONTEDORO, TORRE DEL GRECO (NA) 17) P.O. CAPILUPI, VIA PROVINCIALE ANACAPRI (NA)
ASL SA1	1) P.O. "UMBERTO I" VIA SAN FRANCESCO – NOCERA INFERIORE (SA) 2) P.O. "A. TORTORA" VIA A.DE GASPERI – PAGANI (SA) 3) P.O. "MARTIRI DELVILLA MALTA" PIAZZA GARIBALDI - SARNO (SA) 4) P.O. "M.SCARLATI" VIA PASSANTI – SCAFATI (SA) 5) P.O. "S.TA MARIA INCORONATA DALL'OLMO" VIA E.DE MARINIS – CAVA DE' TIRRENI (SA) 6) SERV. FARM. TERR. DI NOCERA INF., VIA FEDERICO RICCO, 50 – NOCERA INF. (SA) 7) SERV. FARM. TERR. DI SCAFATI C/O P.O., VIA PASSANTI – SCAFATI (SA)

ASL SA2	1) DISTRETTO SANITARIO A BUCCINO, VIA NAZIONALE 13, BAGNI DI COLLIANO; 2) DISTRETTO SANITARIO B EBOLI RIONE PESCARA PIAZZALE LOMBARDI; 3) DISTRETTO SANITARIO C BATTIPAGLIA VIA GONZAGA; 4) DISTRETTO SANITARIO D PONTECAGNANO VIA RAFFAELLO SANZIO; 5) DISTRETTO SANITARIO E SALERNO VIA LEUCOSIA 18; 6) DISTRETTO SANITARIO F MERCATO S. SEVERINO CORSO UMBERTO I FRAZ. CURTERI. 7) FARMACIA P.O. CURTERI – MERCATO SAN SEVERINO (SA) 8) FARMACIA P.O. MARIA SS.MA ADDOLORATA PIAZZA SCUOLA MEDICA SALERNITANA EBOLI 9) FARMACIA P.O. BATTIPAGLIA S.TA MARIA DELLA SPERANZA VIA FIORIGNANO BATTIPAGLIA (SA) 10) FARMACIA P.O. SAN FRANCESCO D'ASSISI – VIA F.BERGAMO OLIVETO CITRA (SA) 11) FARMACIA P.O. DA PROCIDA VIA SALVATORE CALEDA, 162 SALERNO
ASL SA3	1) P.O. VALLO DELLA LUCANIA VIA CAMAROTA – VALLO DELLA LUCANIA 2) P.O. POLLA VIA L.CURTO – POLLA (SA) 3) P.O. ROCCADASPIDE VIA S.PALOMBA – ROCCADASPIDE (SA) 4) P.O. SAPRI – VIA VERDI -SAPRI (SA) 5) P.O. AGROPOLI c.DA MARROTA – AGROPOLI (SA) 6) FARM. D.S. SAPRI – VIA VERDI SAPRI (SA) 7) FARM. D.S. CAMERATA – LOC. S.AGATA PALINURO (SA) 8) FARM. D.S. VALLO DELLA LUCANIA - VIA RUBINO VALLO DELLA LUCANIA (SA) 9) FARM. D.S. AGROPOLI c.DA MARROTA – AGROPOLI (SA) 10) FARM. D.S. CAPACCIO V. ITALIA 61 – CAPACCIO SCALO (SA) 11) FARM. D.S. ROCCADASPIDE VIA MARCONI – ROCCADASPIDE (SA) 12) FARM. D.S. SALA CONSILINA VIA POZZILO – SALA CONSILINA (SA) 13) FARM. D.S. POLLA VIA ANNA - POLLA (SA)
AO CARDARELLI	UOSC DI FARMACIA AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI VIA CARDARELLI, 9 - 80131 NAPOLI
AO MOSCATI	U.O. FARMACIA – CONTRADA AMORETTA 83100 - AVELLINO
AO CASERTA	A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO U.O.C. FARMACIA VIA PALASCIANO CASERTA
A.O. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	FARMACIA INTERNA AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA VIA S. LEONARDO 84100 SALERNO
A.O. MONALDI	U.O FARMACIA VIA LEONARDO BIANCHI NAPOLI
A.O. COTUGNO	U.O FARMACIA VIA QUAGLIARIELLO NAPOLI
A.O. SANTOBONO	U.O FARMACIA VIA MARIO FIORE 6 NAPOLI

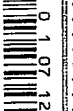
A.O. RUMMO	U.O FARMACIA VIA DELL'ANGELO BENEVENTO
A.O. FONDAZIONE PASCALE	U.O FARMACIA VIA M. SEMOLA NAPOLI
A.O. POLICLINICO FEDÉRICO II	U.O FARMACIA VIA PANSINI 5 NAPOLI
A.O. POLICLINICO II UNIVERSITA'	U.O FARMACIA VIA COSTANTINOPOLI 04 NAPOLI



100

22


BANCA DI SICILIA
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
Generale d'Intende
 00127 9927-0006380 008 H001
 00015062 05.03.2008 11:42:00
 000100009 28.05.12083104576
 02011604100 0107133506510

0 1 07 129570 651 0 

14.62

Definizioni

Contraente	L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore.
Ente garantito	La stazione appaltante.
Società	L'impresa assicuratrice.

Condizioni generali di assicurazione

1. Delimitazione della garanzia

Alle Condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza, la Società - fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento dell'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione, ma comunque non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ovvero di ultimazione della fornitura o di prestazione dei servizi, salvo che l'Ente garantito comunichi alla Società stessa, entro la scadenza medesima, che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile al Contraente - si costituisce fideiussore solidale di quest'ultimo - il quale accetta solidalmente per sé, per i propri successori ed aventi causa - e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, per le somme che esso fosse tenuto a corrispondere al detto Ente in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nella scheda di polizza.

2. Notizie sullo stato dei lavori

Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente garantito notizie sullo stato del contratto precisato nella scheda di polizza.

3. Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni generali; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente garantito, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in scheda di polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata, e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con le modalità indicate in scheda di polizza.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente garantito.

4. Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società uno dei seguenti documenti:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito;
- una dichiarazione, rilasciata dall'Ente garantito, che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 3, detta dichiarazione non avrà "in alcun caso" effetto retroattivo;
- il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione, oppure il certificato o la documentazione atta a constatare l'ultimazione dei lavori, della fornitura o della prestazione dei servizi rilasciati al Contraente dall'Ente garantito, nei quali casi l'obbligo di pagamento dei supplementi di premio cesserà trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, delle forniture o dei servizi garantiti nella presente polizza, sempreché nel frattempo l'Ente garantito non comunichi alla Società stessa, entro tale scadenza, eventuali inadempienze a carico del Contraente.

5. Deposito cautelativo

In caso di ricezione della comunicazione scritta di escussione della presente polizza e nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta all'Ente garantito dalla Società.

6. Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni - ovvero 15 giorni, ove applicabile l'art. 30, comma 2 bis della legge 11.2.1994, n. 109 - dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

7. Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

8. Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

9. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

10. Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Società risultante dalla polizza stessa.

Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Condizione particolare (operante soltanto se espressamente richiamata in scheda di polizza)

A - Validità della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza, la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.

CLINI LAB S.p.A.
Il Legale Rappresentante



SASA Assicurazioni Riassicurazioni
S.p.A.

[Signature]

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Condizione particolare (operante soltanto se espressamente richiamata in scheda di polizza)

A - Validità della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 1, 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione si precisa che, alla scadenza del periodo di durata indicato in scheda di polizza, la garanzia prestata con la presente polizza perderà ogni efficacia, senza necessità di svincolo da parte del Beneficiario.

CLINI LAB S.p.A.
Il Legale Rappresentante



SASA Assicurazioni Riassicurazioni
S.p.A.

